

## Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 79 del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa.-

Data 19.6.1978

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 19,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Santucci Aldo	si				
Gasbarro Gino	si				
Scarpitti Melania		si			
D'Agostino Bruno	si				
Riccio Oscar	si				
Taglienti Tommaso	si				
Ricci Nicola	si				
Balzano Glauco	si				
Orsini Salvatore		si			
Ricchiuto Domenico	si				
Gargano Siro Pietro	si				
Putaturo Waldimiro	si				
Catullo Romolo	si				
Buzzelli Luigi	si				
Di Carlo M. Domenica	si				
Facchini Edoardo		si			
D'Angelo Vincenzo	si				
Bruno Nicola	si				
Fiocca Roberto		si			
De Meis Ezio	si				

Assegnati n. 20

Presenti n. 16

In carica n. 20

Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Santucci Aldo

nella sua qualità di Sindaco

- Assiste il Segretario Dr. Michele

CIUFFREDA.

- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i

signori :

La seduta è pubblica.

I L P R E S I D E N T E

Dopo breve relazione sulla necessità e l'urgenza e l'urgenza, in base alle nuove disposizioni di legge, di provvedere in ordine all'argomento in oggetto, invita il Consigliere Buzzelli a dare lettura del Regolamento di Polizia Amministrativa già predisposto.

I L C O N S I G L I O

SENTITA la relazione del Presidente;

AVUTO lettura, articolo per articolo, del Regolamento di Polizia Amministrativa;

VISTO che lo stesso risponde alle reali esigenze di questo Comune;

RITENUTA la opportunità di approvarlo;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;

AD unanimità di voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare, così come in effetti approva, il Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa, composto di n. 25 articoli e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.-

=°=°=

.....

Allegato alla delibera Consiliare n. 79 del 13.6.1978.-

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

# INDICE

## TITOLO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopi del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Istituzione dell'ufficio di polizia amministrativa

## TITOLO II. - DELLE PROCEDURE

### Capo I. - Delle licenze

- Art. 4 - Domanda
- Art. 5 - Allegati alla domanda
- Art. 6 - Istruttoria delle domande
- Art. 7 - Domande concorrenti per pubblici esercizi
- Art. 8 - Rilascio delle licenze
- Art. 9 - Licenze stagionali dei pubblici esercizi
- Art. 10 - Revoca delle licenze

### Capo II. - Delle autorizzazioni

- Art. 11 - Definizione
- Art. 12 - Domanda
- Art. 13 - Allegati alla domanda
- Art. 14 - Pareri
- Art. 15 - Istruttoria della domanda
- Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni

### Capo III. - Della ricezione - Delle autorizzazioni - Delle dichiarazioni

- Art. 17 - Definizioni
- Art. 18 - Domanda
- Art. 19 - Allegati alla domanda
- Art. 20 - Rilascio del documento di ricezione di registrazione e della dichiarazione

## TITOLO III. - DELLE COMPETENZE

- Art. 21 - Competenze del Sindaco
- Art. 22 - Delega delle competenze

## TITOLO IV. - DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Art. 23 - Regolamento per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

## TITOLO V. - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 24 - Rimborso spese stampati
- Art. 25 - Entrata in vigore
- Approvazione e pubblicazione
- Controllo
- Ripubblicazione
- Esecutività - Entrata in vigore

# DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1

### OGGETTO E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto e scopo di disciplinare le procedure da seguire nell'istruttoria delle pratiche per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune con l'art. 19, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, nonché le relative competenze degli organi comunali, così come previsto dal 2° comma dello stesso art. 19.

## ART. 2

### AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale limitatamente alle funzioni attribuite al Comune con l'art. 19, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

## ART. 3

### ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Al fine di assicurare la regolare e puntuale applicazione delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 con il quale sono state attribuite ai Comuni alcune funzioni di polizia amministrativa, è istituito, con decorrenza immediata, "L'UFFICIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA".

Al detto ufficio, che opererà alle dirette dipendenze del Sindaco, in questa sede di prima applicazione, sono preposti i dipendenti comunali addetti alla Sezione I e i Vigili urbani.

La Giunta municipale provvederà, con appositi atti, a tutte le occorrenze, ivi compresi:

- a) l'eventuale assegnazione di altro personale in servizio o la sostituzione di quello assegnato con il presente atto, nonché a quant'altro necessario per assicurare il regolare funzionamento degli uffici di provenienza del detto personale;
- b) all'arredamento necessario per la istituzione del detto ufficio evitando, possibilmente, di dare corso all'acquisto di nuovi arredi;
- c) alla fornitura di tutti gli stampati occorrenti per assicurare il regolare e puntuale svolgimento delle funzioni attribuite.

T I T O L O    I I .  
D E L L E   P R O C E D U R E

C A P O    I .  
D E L L E   L I C E N Z E

A R T.    4

D O M A N D A

Tutte le domande di licenza, regolari nel bollo, dovranno essere indirizzate al Sindaco, redatte su modello da ritirare preferibilmente presso l'ufficio comunale di polizia amministrativa e contenere tutti i dati ivi richiesti.

A R T.    5

A L L E G A T I   A L L A   D O M A N D A

La domanda di licenza dovrà essere corredata di tutti gli allegati richiesti. Non è consentito fare riferimenti a documenti eventualmente già presentati allo stesso ufficio.

A R T.    6

I S T R U T T O R I A   D E L L E   D O M A N D E

L'ufficio comunale di polizia amministrativa, appena ricevuto la domanda per il rilascio di una qualsiasi licenza, darà corso alla istruttoria verificando:

- che contenga tutti i dati richiesti;
- che sia corredata di tutti gli allegati previsti dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dal regolamento di esecuzione del detto Testo Unico approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché da leggi speciali;

Inoltre:

- dispone di opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati con la situazione di fatto.
- richiede gli eventuali pareri delle commissioni previste dalle norme vigenti;
- provvede a quant'altro richiesto dal Sindaco e previsto dalle direttive ministeriali di cui all'art. 19, 3° comma D.P.R.24 luglio 77, n.616.

## DOMANDE CONCORRENTI PER PUBBLICI ESERCIZI

Salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, (trasferimento della gestione o della titolarità per atto tra vivi o per causa di morte) la licenza per l'apertura di un nuovo esercizio sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione. A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

### ART. 8

#### RILASCIO DELLE LICENZE

Completata favorevolmente l'istruttoria in applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle direttive o istruzioni impartite, il Sindaco o suo delegato disporrà il rilascio della richiesta licenza.

Sarà cura dell'ufficio:

- A) Registrare gli estremi della licenza nel corrispondente previsto registro;
- B) Inviare al Prefetto, ai fini dell'adempimento previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 19, 4° comma, copia della licenza;
- C) Comunicare l'avvenuto rilascio della licenza all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784.

### ART. 9

#### LICENZE STAGIONALI DEI PUBBLICI ESERCIZI

Le licenze stagionali dei pubblici esercizi per le quali viene richiesto il rilascio per la ripresa dell'attività nello stesso esercizio già attivato, stagionalmente, nell'anno precedente, verranno rilasciate previo il solo accertamento della sussistenza, nei richiedenti, dei requisiti soggettivi prescritti.

### ART. 10

#### REVOCA DELLE LICENZE

Le licenze sono revocate qualora il titolare:

- 1) non attivi l'esercizio o non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla data del rilascio della licenza;
- 2) Sospenda per un periodo superiore all'anno l'attività;

... venga a mancare anche di uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenere la licenza di cui è titolare.

CAPO II.

DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 11

DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che autorizza il titolare della licenza di un pubblico esercizio per:

- l'installazione di apparecchio televisivo;
- l'installazione e gestione di apparecchi da giuoco;
- ogni altra autorizzazione prevista o consentita dalla legge.

ART. 12

DOMANDA

Tutte le domande di autorizzazione, regolari nel bollo, dovranno essere indirizzate al Sindaco, redatte su modello da ritirare preferibilmente presso l'ufficio Comunale di Polizia Amministrativa e contenere tutti i dati ivi richiesti.

ART. 13

ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutti gli allegati richiesti. Non è consentito fare riferimento a documenti eventualmente già presentati allo stesso ufficio.

ART. 14

PARERI

E' data facoltà al Sindaco o suo delegato di sottoporre le domande di autorizzazione al preventivo parere della Giunta Municipale.

ART. 15

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'ufficio comunale di Polizia amministrativa appena ricevuta la domanda per il rilascio di una qualsiasi autorizzazione, darà corso all'istruttoria verificando:

- che sia corredata di tutti gli allegati previsti dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, dal regolamento di esecuzione del detto T.U., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché da leggi speciali;

Inoltre:

- dispone gli opportuni accertamenti per verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati con la situazione di fatto;

- richiede gli eventuali pareri preventivi delle commissioni previste dalle norme vigenti;

- provvede a quant'altro richiesto dal Sindaco e previsto dalle direttive ministeriali di cui all'art. 19, 3° comma del D.P.R/ 24 luglio 1977, n. 616.

#### ART. 16

##### RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Completata favorevolmente l'istruttoria in applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle direttive o istruzioni impartite, il Sindaco o suo delegato disporrà il rilascio della richiesta autorizzazione.

Sarà cura dell'ufficio:

- A) Registrare gli estremi della autorizzazione nel corrispondente previsto registro;
- B) Inviare al Prefetto, ai fini dell'adempimento previsto dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, art.19, 4° comma, copia della autorizzazione.

---

#### C A P O III.

##### DELLA RICEZIONE - DELLE AUTORIZZAZIONI - DELLE DICHIARAZIONI

#### ART. 17

##### DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono:

- per ricezione quella di cui all'art. 76 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

- per registrazioni quelle di cui all'art. 121 del T.U. 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni;

- per dichiarazione quella di cui all'art. 126 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773.

## DOMANDA

Tutte le domande, regolari nel bollo, dovranno essere indirizzate al Sindaco, redatte su modello da ritirare preferibilmente presso l'ufficio comunale di Polizia Amministrativa e contenere tutti i dati ivi richiesti.

### ART. 19

#### ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere corredata di tutti gli allegati richiesti:  
Non è consentito fare riferimento a documenti eventualmente già presentati allo stesso ufficio.

### ART. 20

#### RILASCIO DEL DOCUMENTO DI RICEZIONE DI REGISTRAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE

Completata favorevolmente l'istruttoria in applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle direttive o istruzioni impartite, il Sindaco o suo delegato disporrà il rilascio del richiesto documento.

Sarà cura dell'ufficio:

A) Registrarne gli estremi nel corrispondente previsto registro;

B) Inviare al Prefetto, ai fini dell'adempimento previsto dal D.P.R.

24 luglio 1977, n.616, art. 19, 4° comma, copia del provvedimento.

---

## T I T O L O   I I I .

### D E L L E   C O M P E T E N Z E

### ART. 21

#### COMPETENZE DEL SINDACO

E' riservata alla competenza del Sindaco il rilascio delle licenze ed il rilascio delle autorizzazioni nonchè ricevere le richieste di registrazione e le dichiarazioni.

### ART. 22

#### DELEGA DELLE COMPETENZE

Il Sindaco ha la facoltà di rilasciare delega per l'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 21, ad un assessore comunale.

TITOL O IV.  
DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 23

REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Il Consiglio Comunale, con apposito atto, provvederà all'adozione del regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 34 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, richiamato all'art. 19, 1° comma, n.10, del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

---

TITOL O V.  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

RIMBORSO SPESE STAMPATI

Per ogni licenza o autorizzazione annuale o stagionale, per gli atti di Polizia Amministrativa sono dovute L. 5.000 quale rimborso spese stampati.

Il servizio relativo alla contabilizzazione delle riscossioni è affidato all'economo comunale.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P 3 marzo 1934, n.383, modificato con l'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

## APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  
n. 79, in data 19.6.1978, pubblicata all'albo pretorio il  
giorno 28.6.1978

## CONTROLLO

Esaminato dall'organo di controllo nella seduta del 14.7.1978  
n. 36 senza rilievi.

## RIPUBBLICAZIONE

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3  
marzo 1934, n. 383, modificato con l'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, dal giorno

27 Luglio 78 al giorno 11 Agosto 1978

## ESECUTIVITA' - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno primo Sette 1978  
il 1.9.1978

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il Segretario

Il Consigliere Anziano

CASTEL DI SANGRO  
PROV. NC li

8

Prot. N. li

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ~~con contemporanea invio al competente~~ ~~Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni~~ tanto su conforma attestazione del stesso Comunale. Il Segretario

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ festivo di mercato oppure dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

Rilasciata la copia li

8

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno: \_\_\_\_\_ oppure: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data \_\_\_\_\_, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953 n. 62, l'annullamento.

Il Segretario

**SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO.**

Affissa all'Albo Pretorio il 23/10/57 per 15 gg. consecutivi.

CASTEL DI SANGRO, li \_\_\_\_\_ 8 IL PLESSO COMUNALE

Bultrini Bruno

10643  
80

12.1.58

11.1.58

Tramite il plesso  
all'Albo Pretorio

10643

10643

Bultrini